

Proc. n. [REDACTED] P.U.

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV

in composizione monocratica

nella persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, delegato con provvedimento del presidente di sezione del 5-9.01.2023 per l'istruzione del procedimento iscritto al n. [REDACTED] PU, osserva:

-con ricorso depositato il 29.12.2022 [REDACTED] in liquidazione', con sede legale in Roma, in via [REDACTED] C.F. [REDACTED] ha dedotto:

-di essere 'holding di un gruppo di società, operanti nel settore delle costruzioni';

-di versare in condizione di crisi determinata, in particolare, dall'esito infausto di alcune iniziative intraprese da società del gruppo operanti nel medesimo settore economico le cui partecipazioni societarie erano residue prive di valore e la cui condizione di illiquidità aveva reso inesigibili crediti vantato nei loro confronti; ;

- che al 31.10.2022 il complessivo indebitamento era pari ad euro [REDACTED] dei quali euro [REDACTED] nei confronti dell'Erario e di essi euro [REDACTED] afferenti 'tributi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 63 del Codice della Crisi d'Impresa';

-che avendo già dato impulso alle relative interlocuzioni con alcuni creditori era stato proprio intendimento presentare istanza di omologa di accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 40 e 48 CCII, corredata di *'proposta di transazione sui debiti tributari ex art. 63 CCII'* e ciò in ragione anche dell'impegno assunto da [REDACTED], con atto del 21.12.2022, alla corresponsione, quale 'finanza esterna', dell'importo di euro [REDACTED] per il componimento della debitoria suddetta condizionatamente all'intervento dell'omologa entro il 30.09.2023;

-che il 28.12.2022 é stato formalizzato, a mezzo scrittura privata autenticata dal notaio dott.ssa [REDACTED], l'accordo di ristrutturazione prevedente, in sintesi, la rinuncia da parte di alcuni creditori ai propri crediti subordinatamente all'intervento di omologa

dell'accordo medesimo e analoga abdicazione da parte di altri creditori condizionata sospensivamente, oltre che alla detta omologa, anche all'adesione da parte di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, eventualmente anche ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis CCII;

-che ad esso accede proposta di definizione ex art. 63 CCII trasmessa ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il 28.12.2022, prevedente: quanto ad Agenzia delle Entrate, a fronte di un debito di complessivi euro [REDACTED] al netto di compensazione IVA il pagamento dell'importo di euro [REDACTED]; quanto ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il versamento per 'oneri della riscossione' della cifra di complessivi euro [REDACTED]; somme da corrispondere in unica soluzione entro dieci giorni della definitività dell'omologa;

- che la proposta di accordo é corredata di asseverazione a firma del dott. [REDACTED] certificante la veridicitá dei dati aziendali, la fattibilitá del piano, la sua idoneitá a consentire il pagamento integrale dei creditori non aderenti nella tempistica prevista dall'art. 57 comma tre CCII e la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 63 quanto al trattamento previsto in favore del creditore erariale;

-che 'Agenzia delle Entrate Riscossione' ha dato dato avvio a procedimento per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale iscritto presso questo tribunale al n. [REDACTED],

ha, quindi, richiesto –ai fini che interessano la presente sede procedimentale- applicarsi le '*misure protettive previste dall'articolo 54, secondo comma, primo e secondo periodo*' –come in seguito precisate- per poter utilmente perfezionare l'intrapresa procedura di regolazione della condizione di crisi al riparo da iniziative esecutive individuali dei creditori e al fine di consentire al tribunale di vagliare prioritariamente la proposta istanza di omologa prima dello scrutinio della domanda di apertura di liquidazione giudiziale e la conferma, ai sensi dell'art. 55 comma 3 CCII, del divieto per i creditori di dare avvio o prosecuzioni ad azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio, ovvero sui beni e diritti con i quali é esercitata l'attivitá d'impresa per un periodo di mesi quattro decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro

delle imprese e di interdire, per il medesimo lasso temporale, la pronuncia di sentenza di apertura di liquidazione giudiziale;

L'art. 54 comma 2 CCII prevede che, laddove espressamente richiesto dal debitore all'atto dell'abbrivio di procedimento per la regolazione della crisi nel relativo ricorso, dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese i creditori non possano dare più avvio o prosecuzione alle azioni esecutive e/o cautelari sui beni ovvero sui diritti con cui è esercitata l'attività imprenditoriale, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dichiarativa dello stato di insolvenza.

Ciò posto, va osservato che la ricorrente ha corredato la propria richiesta –ai fini che interessano la presente sede valutativa- dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA, di relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e di stato particolareggiato ed estimativo dell'attivo al 31.10.2022, dell'elenco analitico dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali su beni di sua proprietà o in suo possesso, della propria posizione quanto ai debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, della proposta di accordo e della relazione asseverativa. Nel corpo del ricorso ha dato atto dell'avvio di trattative con 'Agenzia delle Entrate', 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' il cui complessivo ammontare dei crediti in loro titolarità sarebbe superiore al 60% del totale delle passività e tale dato, in uno all'ulteriore relativo all'idoneità della proposta di definizione di tale debitoria a consentire l'integrale adempimento dei debiti residui in considerazione sia dell'apporto di risorse finanziarie esterne che dalla rinuncia condizionata manifestata da altri creditori alle proprie pretese è oggetto di convalida asseverativa da parte dell'attestatore dott. **[REDACTED]** i nella relazione prodotta in atti (all. H).

Va, quindi, osservato che l'articolo 55, comma 3, del d. l.vo n. 14/2019 dispone che *"nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto*

reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure e' fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione".

Il richiamato disposto normativo non prevede, pertanto, la fissazione di alcuna udienza; non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese e ciò – vale rimarcarlo – diversamente da quanto disposto dall'articolo 19 del d.l.vo n. 14/2019 (che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 7 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, introduttivo della disciplina della composizione negoziata) che, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, al contrario, contempla sia la fissazione di una apposita udienza che l'obbligo di sentire le parti, demandando, al tal riguardo, al Tribunale la determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento.

Per tali ragioni deve ritenersi che il citato articolo 55 comma 3 debba essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dal parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l'adozione di una misura con efficacia "*erga omnes*", ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo.

Un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza ex art. 19 del CCII e della convocazione dei contro interessati è quella dell'ordinanza, l'articolo 55 prevede al contrario la forma del decreto.

Ritiene il decidente che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi per la pronuncia, in favore della società ricorrente, di decreto di

conferma delle misure previste dal richiamato articolo 54 comma 2 CCII atteso la conservazione dell'attuale patrimonio della proponente patrimonio appare funzionale al conseguimento della risoluzione della propria condizione di crisi attraverso l'intrapreso strumento dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 e ss. CCII tenuto conto –come evidenziato nella relazione asseverativa- che sebbene in minima parte (ossia nell'ordine del 2%) gli elementi attivi in esso compresi (possibile oggetto di aggressioni individuali in via esecutiva) rientrano tra le fonti di attivo utili al programmato adempimento della debitoria così come la pendenza, in danno della proponente, di procedimento per l'apertura di liquidazione giudiziale (che si porrebbe in netta antitesi di contenuto e di effetti rispetto alla strada procedimentale intrapresa) offre supporto giustificativo alla postulata legale temporanea interdizione alla sua pronuncia.

Devono, quindi, ritenersi sussistenti tutti gli elementi per l'accoglimento della richiesta di conferma delle misure protettive per un periodo la cui durata può essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi previsto dall'art. 55, comma 3 CCII decorrente dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII – che risulta eseguita il [REDACTED] (come comprovato dalla visura prodotta in allegato n. 6) e che si giustifica quale lasso temporale utile anche per l'eventuale manifestazione di consenso espresso da parte del creditore erariale.

P.Q.M.

letti gli articoli 40, comma 3, 54, co 2 e 3 e 55 comma 3 CCII:

-accoglie la domanda di conferma delle misure protettive presentata con ricorso depositato il 29.12.2022 da [REDACTED] e, per l'effetto:

1. conferma che dalla data della pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
2. conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione

giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

3. stabilisce la durata di tali misure in quattro mesi a far data dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese,
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Registro delle imprese.

Roma, 18.01.2023

Il giudice delegato
Dott. Claudio Tedeschi